



Il Consiglio Direttivo della YANI,

Premesso

1. che l'art. 5 dello Statuto stabilisce che le persone fisiche che intendono iscriversi alla Associazione nella categoria di socio Ordinario debbano aver conseguito una formazione sia didattica che professionale relativa all'insegnamento dello yoga che risponda ai requisiti minimi stabiliti dal Regolamento;
2. che, ai sensi dell'art. 5 legge 14/01/2013 n. 4, la YANI intende assicurare la piena conoscibilità dei requisiti di partecipazione all'Associazione, favorire l'aggiornamento professionale costante e predisporre gli strumenti idonei ad accertarne l'effettivo assolvimento;
3. che l'insegnante di yoga iscritto alla YANI nella categoria di socio ordinario deve mantenere e approfondire le acquisizioni della formazione iniziale, vale a dire frequentare un percorso di aggiornamento professionale continuo annuale nell'ambito delle aree concernenti le conoscenze, le abilità e le competenze fondanti rispetto all'attività professionale;
4. che la YANI, attraverso la propria Struttura Tecnico-Scientifica per la formazione degli associati, promuove l'aggiornamento professionale e la formazione continua;
5. che l'associato, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, è tenuto all'osservanza dei principi deontologici e al rispetto del presente Regolamento;
6. che la YANI, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, intende rilasciare ai soci ordinari che abbiano assolto agli obblighi di formazione un Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 7 della Legge 4/2013;
7. che la YANI, ai sensi dell'art. 5 legge 4/2013, tiene ed aggiorna annualmente l'elenco dei soci ordinari qualificati all'esercizio della professione di insegnante di yoga;

emana il seguente REGOLAMENTO:

ART. 1 – CRITERI DI AMMISSIONE ALLA YANI

La partecipazione all'Associazione è aperta a tutti gli insegnanti, gli studiosi e le persone interessate allo Yoga e alla realizzazione delle finalità istituzionali che ne condividano lo spirito e gli ideali, siano in possesso del diploma di scuola media superiore e la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo in base ai seguenti requisiti per ciascuna categoria di socio. Le categorie previste sono due: socio ordinario e socio aggregato.

SOCIO ORDINARIO:

Possono iscriversi alla categoria di socio ordinario le persone fisiche che esercitano o intendano esercitare la professione di insegnante di yoga, la cui formazione, sia didattica che professionale, relativa all'insegnamento dello yoga risponda ad uno dei seguenti requisiti minimi:

1. aver frequentato e concluso un corso di formazione che abbia avuto una durata di almeno 4 anni, un monte ore minimo di lezioni pari a 500 ore e sia stato articolato in corsi coerenti, continuativi e finalizzati alla formazione professionale;
2. aver esercitato l'attività di insegnamento dello yoga in modo continuativo per almeno quattro anni. Se il percorso formativo non fosse ritenuto sufficiente, il Consiglio Direttivo potrebbe subordinare l'ammissione al completamento di un percorso di studi integrativo; in tale ipotesi la domanda di ammissione potrà essere ripresentata solamente al termine dell'integrazione formativa richiesta.

SOCIO AGGREGATO:

Fanno parte di questa categoria:

- gli aspiranti insegnanti all'ultimo anno di frequenza di un corso di formazione professionale che risponda ai requisiti minimi richiesti per accedere alla categoria di socio ordinario;
- gli ex soci ordinari che abbiano cessato l'attività di insegnamento;
- le persone fisiche che abbiano completato un percorso formativo come insegnante di yoga e non esercitino la professione;
- i soci ordinari che non abbiano assolto, per due anni consecutivi, il percorso annuale di aggiornamento e formazione professionale continua previsto dal Regolamento;
- gli studiosi, i ricercatori e i docenti universitari legati al mondo dello yoga.

All'atto della domanda di iscrizione, i soci aggregati dovranno comunque presentare una documentazione che attesti i loro titoli, la loro preparazione e le loro attività professionali.

L'ammissione dei soci aggregati sarà decisa insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, ai fini di una corretta comunicazione verso chiunque indirizzata, il socio dovrà evidenziare in ogni documento, rapporto scritto o informatico l'esatta categoria cui, come socio appartiene. Il mancato rispetto della presente disposizione potrà essere sanzionato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.

ART. 2 – COMMISSIONE AMMISSIONI

Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione composta da un minimo di 3 membri di cui almeno 1 nominato nell'ambito del Consiglio stesso, denominata Commissione Ammissioni; la durata dell'incarico è legata alla scadenza triennale del Consiglio Direttivo. I membri della Commissione restano comunque in carica fino a quando il nuovo Consiglio Direttivo non provvede alla nuova nomina.

I membri della Commissione potranno, in qualunque momento, essere sfiduciati e sostituiti dal Consiglio Direttivo.

La Commissione, dietro approvazione del Consiglio Direttivo, potrà farsi coadiuvare nei propri compiti da altri soci e supportare dalla Segreteria.

I compiti della Commissione Ammissioni sono:

1. valutare i titoli ed il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione di nuovi soci;
2. valutare i titoli ed il possesso dei requisiti per il passaggio da socio Aggregato a Ordinario;
3. trasmettere al Consiglio Direttivo le valutazioni motivate per deliberare l'eventuale ammissione o rifiuto.

ART. 3 – LA FORMAZIONE CONTINUA

La Formazione Continua è l'aggiornamento professionale continuo, obbligatorio per i soci ordinari. Consiste nel frequentare un percorso di aggiornamento professionale annuale (obbligatorio dal 2018) di almeno 32 ore formative riconosciute, nell'ambito delle aree concernenti le conoscenze, le abilità e le competenze associate all'attività professionale dell'insegnante di yoga.

Aree cui indirizzare la formazione continua:

1. anatomia e fisiologia;
2. psicologia, pedagogia;
3. comunicazione;
4. metodologia della ricerca;
5. storia, filosofia e antropologia dello Yoga;
6. legislazione;
7. pratica dello yoga.

ART. 4 – TERMINI E MODALITA' DELLA FORMAZIONE CONTINUA

La Formazione Continua dovrà essere realizzata attraverso attività formative approvate dalla Struttura Tecnico-Scientifica.

Ai soci che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione (ad esempio: ricoprire cariche elettive o istituzionali, partecipare al Convegno Nazionale della Associazione o a specifici eventi) potranno essere riconosciute ore formative.

Ai soci che esercitano la funzione di formatori saranno riconosciute le stesse ore del partecipante.

Al termine di ogni anno solare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ciascun associato dovrà comunicare i corsi e le ore formative frequentate; l'assolvimento dell'obbligo sarà registrato nell'area riservata del sito web dell'Associazione.

Il socio è tenuto a conservare la documentazione attestante la partecipazione agli eventi di formazione e renderla disponibile per eventuali verifiche.

ART. 5 – MANCATO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L'Associato che non assolve l'obbligo dell'aggiornamento entro l'anno solare non potrà, nel corso dell'anno successivo, utilizzare l'iscrizione alla Yani come attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi e non potrà ricevere l'attestazione ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 della Legge 4/2013; inoltre, il suo nominativo non potrà comparire nella "ricerca insegnanti" del sito web dell'Associazione.

Il socio Ordinario che per due anni consecutivi non assolve l'obbligo transiterà automaticamente nella categoria di socio Aggregato.

ART. 6 – LA STRUTTURA TECNICO-SCIENTIFICA

La Struttura Tecnico-Scientifica è l'organismo preposto a tutte le attività inerenti la formazione continua per l'aggiornamento professionale degli associati, si avvale, nello svolgimento dei propri compiti, del supporto dei Coordinatori Regionali.

La Struttura Tecnico-Scientifica è nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta da un minimo di 3 membri di cui almeno 1 nominato nell'ambito del Consiglio stesso; la durata dell'incarico è legata alla scadenza triennale del Consiglio Direttivo; i membri della Struttura restano comunque in carica fino a quando il nuovo Consiglio Direttivo non provvede alla nuova nomina.

I membri potranno, in qualunque momento, essere sfiduciati e sostituiti dal Consiglio Direttivo. La Struttura Tecnico-Scientifica, dietro approvazione del Consiglio Direttivo, potrà farsi coadiuvare nei propri compiti da altri soci e supportare dalla Segreteria.

I compiti della Struttura Tecnico-Scientifica sono:

1. approvare i corsi di formazione continua secondo le norme descritte nell'allegato "Direttive per il riconoscimento di un corso di formazione continua" (Allegato 1) che resta parte integrante del presente regolamento;
2. accertare l'assolvimento dell'obbligo dei soci ordinari;
3. verificare i requisiti per il rilascio dell'attestazione di cui agli art. 7 e 8 della Legge 4/2013 ai soci che ne facciano richiesta.
4. può richiedere il controllo delle attestazioni formali di frequenza;
5. aggiornare, entro il 15 febbraio di ogni anno, l'elenco, pubblicato sul sito web dell'Associazione, dei soci ordinari che hanno completato l'obbligo di formazione continua.

Rientrano inoltre tra i suoi compiti specifici:

1. fornire indirizzi per la strutturazione di corsi di formazione;
2. organizzare direttamente attività formative e di aggiornamento;
3. provvedere alla comunicazione tra i soci degli eventi formativi e di aggiornamento;
4. stipulare convenzioni con formatori e docenti;
5. vigilare sull'attività di aggiornamento.

ART. 7 – IL COORDINATORE REGIONALE NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Il Coordinatore Regionale è anche il referente della formazione e dell'aggiornamento in sede regionale; è sua facoltà richiedere al Consiglio Direttivo di designare un proprio sostituto e/o collaboratore per questa funzione.

Tra i compiti del Coordinatore regionale:

- coordinare le attività locali di formazione continua, in collaborazione ed in sinergia con la Struttura Tecnico-Scientifica;
- richiedere il riconoscimento di corsi di formazione continua, su richiesta di gruppi di soci e il riconoscimento di formatori per gli eventi di aggiornamento che intende realizzare a livello locale
- proporre alla Struttura Tecnico-Scientifica argomenti e indirizzi di formazione ritenuti rilevanti.

ART. 8 – DOCUMENTI ALLEGATI

I documenti considerati parte integrante del presente regolamento sono:

1. "Direttive per il riconoscimento di un corso di formazione continua" (Allegato 1)

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, approvato nella riunione del Consiglio Direttivo del 25 maggio 2017 entra in vigore immediatamente, modificato successivamente nella riunione del Consiglio Direttivo del 28 settembre 2017.

ALLEGATO 1

DIRETTIVE PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE CONTINUA

I Corsi di Formazione Continua riconosciuti possono essere di quattro tipologie.

1. Gruppi di studio e approfondimento organizzati e gestiti direttamente dai soci nell'ambito dei coordinamenti regionali. Dovranno essere caratterizzati da un impegno di pari livello tra tutti i partecipanti (tutti devono avere un pari ruolo nella ricerca e nella didattica). La partecipazione dovrà essere aperta a tutti i soci, anche se non della regione di pertinenza.
2. Corsi di Formazione Continua organizzati direttamente dalla Yani, individuando temi e relatori di alto profilo. In questo caso si cercherà di contenere gli oneri per i soci, adottando quando possibile una delle seguenti modalità:
 - un costo di partecipazione parzialmente coperto dalla Yani;
 - un costo di partecipazione che copre i costi reali.
3. Corsi organizzati da soci o associazioni facenti capo a soci. La partecipazione dovrà essere riservata a insegnanti di yoga (anche non soci Yani) o allievi di scuole di formazione.
4. Corsi organizzati da Istituti di studio o ricerca ed altre istituzioni pubbliche e private (ad esempio: Università, Aziende sanitarie, Regione ecc., ecc.).

OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Per il riconoscimento dei corsi di formazione continua presentare il progetto indicando gli obiettivi generali e il programma dettagliato con un tema ben definito, chiaramente esposto nel programma in cui dovranno essere indicati:

- numero di ore previste e il margine di assenze consentite;
- date;
- sede degli incontri;
- nomi dei relatori con allegato curriculum;
- costo.

La richiesta dovrà pervenire alla Struttura Tecnico-Scientifica almeno 60 giorni prima dell'evento. L'approvazione sarà relativa esclusivamente al progetto per il quale la documentazione è stata presentata.

Al fine di agevolare la registrazione delle ore formative frequentate all'approvazione si indicherà anche il numero di ore formative riconosciute.

ADEMPIMENTI DEGLI ORGANIZZATORI

Per il riconoscimento è necessario che il corso venga gestito secondo le normative fiscali vigenti. Gli organizzatori dovranno comunicare alla segreteria YANI i seguenti dati:

- ragione sociale
- indirizzo
- codice fiscale e/o partita IVA

Tutti i corsi approvati dovranno generare una documentazione adeguata, utile anche per una successiva valutazione del corso. Pertanto gli organizzatori dovranno provvedere a:

1. compilare una relazione del corso;
2. far compilare ai partecipanti l'apposito questionario di cui riceveranno copia al momento della comunicazione del riconoscimento;
3. far pervenire il materiale di cui sopra alla segreteria YANI al termine del corso, accompagnato da un elenco dei soci partecipanti;
4. verificare la continuità della partecipazione nel limite delle assenze consentite;
5. rilasciare ai partecipanti attestazione con l'indicazione delle ore formative riconosciute.

I corsi organizzati dai coordinamenti regionali saranno gestiti amministrativamente direttamente dalla YANI, con modalità concordate con la Struttura Tecnico-Scientifica.

PROFILO PROFESSIONALE DELL'INSEGNANTE DI UN CORSO DI FORMAZIONE

Due figure diverse di insegnanti possono essere indicate a tenere corsi di formazione continua:

- un insegnante che possa condurre i partecipanti a una più profonda comprensione dei vari argomenti riguardanti lo yoga, siano essi legati alla pratica, ai testi della tradizione o a vissuti ed esperienze interiori;
- un esperto, culturale o scientifico, di riconosciuta esperienza.

Nel primo caso, sarebbe auspicabile che l'insegnante che conduce un corso di formazione continua abbia una consolidata esperienza nel campo dell'insegnamento.

Nel secondo caso sarebbe auspicabile, anche se non sempre indispensabile, che l'esperto, al di là delle ovvie conoscenze teoriche nella propria materia, avesse un proprio vissuto delle esperienze insite nel cammino dello yoga, in modo da stabilire un rapporto più forte fra teoria e pratica.

